



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 2925

Roma, 24 novembre 2009

NOTIZIARIO N° 74

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

DONNE e PENSIONI

L'aumento graduale dell'età pensionabile a 65 anni – Nota operativa INPDAP

La FLP già in data 16 luglio 2009 con notiziario n. 49/09 informava dell'entrata in vigore di un provvedimento governativo che avrebbe previsto l'aumento graduale dell'età pensionabile per vecchiaia per le donne, fatto poi concretizzatosi il 3 agosto 2009.

In applicazione di tale provvedimento, l'INPDAP con nota operativa n. 50 emanata il 7.10.2009, che si allega in originale, ribadisce che per le donne del pubblico impiego **a decorrere dal 1 gennaio 2010** gradualmente ogni biennio si alzerà di un anno il limite anagrafico per andare in pensione, portandosi alla parità con gli uomini, così come illustrato nel prospetto:

Anno	età anagrafica
2010	61
2012	62
2014	63
2016	64
2018 e oltre	65

L'INPDAP ribadisce quanto prescritto dall'art.22 ter della Legge n. 102 del 3.8.2009 e cioè che le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della disposizione stessa, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la precedente normativa.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP



Roma, 07/10/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di
Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Nota operativa n. 50

Oggetto: Art. 22 ter della legge 3 agosto 2009, n.102 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78 – Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2009, n.179, S.O. - Innalzamento dei requisiti anagrafici delle lavoratrici.

L'articolo 22 – ter della legge richiamata in oggetto introduce, **a decorrere dal 1° gennaio 2010** per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nuovi requisiti anagrafici per la maturazione del diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia nonché per quello previsto dall'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modificazioni (requisiti anagrafici per le destinatarie di un sistema contributivo).

In particolare le disposizioni in esame, che per esplicita disposizione legislativa si aggiungono al già richiamato art. 2, comma 21 della legge n. 335/1995, individuano, per l'anno 2010, il requisito anagrafico di 61 anni per accedere al pensionamento di vecchiaia che viene ulteriormente incrementato di un anno, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nonché di un ulteriore anno per ogni biennio successivo, fino al raggiungimento dell'età di 65 anni.

Per un'immediata visualizzazione dei nuovi requisiti, si riporta la seguente tabella:

Anno	Età anagrafica
2010	61
2012	62
2014	63
2016	64
2018 e oltre	65

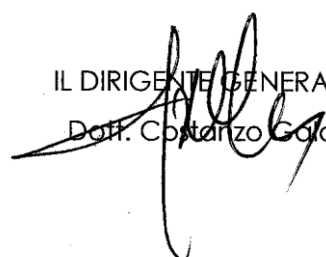
L'innalzamento graduale del limite di età opera anche nei confronti delle lavoratrici del comparto sanità ed in particolare per il personale infermieristico il cui regolamento organico fissa il limite anagrafico dei 60 anni quale requisito per la maturazione del relativo diritto al pensionamento di vecchiaia.

Per espressa previsione normativa **continuano a trovare applicazione** sia le disposizioni vigenti relative a specifici ordinamenti che prevedono requisiti anagrafici più elevati (es. donne magistrato, ambasciatori, professoresse universitarie) che quelle relative al personale femminile delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, delle forze di polizia ad ordinamento civile e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che rimane ancorato al compimento a 60 anni (art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165)

In virtù dell'ultimo periodo del già citato art. 22 – ter, le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa e possono richiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

Al riguardo, si precisa che detta certificazione non è in alcun modo costitutiva del diritto ma assume valore meramente dichiarativo dei requisiti anagrafici e contributivi utili a pensione.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gola





Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot.n. 2014/FLP09

Roma, 16 luglio 2009

NOTIZIARIO N° 49

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

DONNE e PENSIONI

Per le donne in pensione aumento graduale a 65 anni

Il Governo, facendo seguito a una decisione della Corte di Giustizia Europea, ha proposto di alzare l'asticella dell'età pensionabile per le donne a 61 anni dal 1° gennaio 2010 e poi portarla gradualmente a quota 65 nel 2018 con uno "scatto" ogni 24 mesi, equiparando la soglia della vecchiaia femminile a quella degli uomini.

L'intervento riguarderà solo le lavoratrici statali.

E' chiaro che chi ha raggiunto 40 anni di contribuzione, continuerà ad andare in pensione a prescindere dall'età anagrafica.

Ma un commento della FLP, contraria a questo provvedimento, è necessario!

Infatti, c'è da smentire che le donne sono costrette ad andare in pensione a 60 anni. Le statali possono tranquillamente restare al lavoro fino al 65° o 67° anno di età. La facoltà di anticipare il pensionamento a 60 anni, tra l'altro poco usata dalle donne statali, serve soltanto per aiutare a risolvere situazioni di difficoltà personale e familiare, tipiche della condizione femminile in Italia. Il diritto di andare 5 anni prima in pensione rispetto ai maschietti, Miriam Mafai lo chiama "premio di consolazione postumo", che avrebbe dovuto risarcire le donne non solo delle discriminazioni subite nel corso della vita lavorativa, ma soprattutto per la drammatica mancanza di servizi di cura ed assistenza (cura della casa, dei figli, degli anziani) che in altri paesi europei vengono messi a disposizione delle donne lavoratrici.

È poi quanto meno discutibile la solerzia con la quale il governo vuole innalzare l'età pensionabile delle lavoratrici statali. Solo la possibilità di penalizzazione dei lavoratori spinge il governo a riscoprire la propria vocazione europeista che su tante materie, a partire dalla sicurezza sui luoghi di lavoro e altre materie non meno importanti sulle quali siamo stati richiamati dalle istituzioni europee, pare invece alquanto sopita.

Questo innalzamento dell'età pensionabile porterà alla formazione di un "tesoretto" di 6/8 miliardi che sta suscitando già discordie tra i Ministri per l'utilizzo.

Vi terremo informati

Riforma pensioni – legge 247/07 – dal 01.07.2009 scattata la fase 2

Il pensionamento anticipato infatti da questa data è legato al raggiungimento di una determinata QUOTA, data dalla somma dell'età anagrafica e degli anni di contribuzione.

Si parte con la **quota 95** che fino al 31.12.2010 è raggiungibile con 35 anni di contribuzione e 60 di età o, in alternativa con 36 anni di versamenti, abbinati a un minimo di età di 59 anni.

Il Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP